

Copia



COMUNE DI COASSOLO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA di TORINO

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

N. 70

DEL 11/05/2026

OGGETTO:

Installazione nuovo contatore per fornitura energia elettrica presso parcheggio comunale di Via Capoluogo - affidamento diretto a NOVA AEG SPA - CIG BB9A8FDB17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
BONINO Guido

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 26/06/2024 con cui è stata conferita al Sindaco la responsabilità delle Aree: Amministrativa, Gestione dei Tributi, Vigilanza, Gestione del Personale, Tecnica lavori pubblici e Economico Finanziaria;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18/12/2025, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il bilancio di previsione 2026-2028;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 31/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2026-2028 assegnando ai responsabili delle Unità organizzative le risorse e le disponibilità finanziarie contenute nel bilancio di previsione 2026/2028;

DATO ATTO che

- l'illuminazione pubblica del parcheggio comunale sita in Via Capoluogo è servita da un vecchio punto di prelievo (c.d. "contatore") e che i residenti della zona hanno segnalato numerosi disservizi;
- la linea elettrica e il contatore sono stati oggetto di sopralluogo da parte del gestore della fornitura di energia elettrica, che ha rilevato che gli stessi risultano danneggiati e non più riparabili;

RILEVATA pertanto la necessità di provvedere all'installazione di nuovo punto di prelievo per la fornitura di energia elettrica volta a ripristinare il corretto funzionamento dell'illuminazione pubblica del parcheggio comunale sito in Via Capoluogo;

VISTO il preventivo di spesa reso dalla Società E-DISTRIBUZIONE SPA con sede legale in Via Domenico Cimarosa 4, Cap. 00198 Roma - P.IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 e acclarato al protocollo comunale al n. 1254 del 07.03.2026:

Corrispettivi per nuova fornitura per altri usi in bassa tensione:

- quota potenza (TIC, tab. 1 punto b / 1bis) (Euro/kW 78.8100 x 1.7 kW)	133.98 €
- quota distanza (TIC, tab. 1, punto a)	209.62 €
- corrispettivo a copertura degli oneri amministrativi (TIC, tab. 2)	0 €
- Imponibile IVA netto	343.60 €
- + IVA 22%	75.59 €
- TOTALE	419.19 €

PRESO ATTO che, come comunicato e richiesto da E-DISTRIBUZIONE SPA, i lavori saranno eseguiti da NOVA AEG SPA, con impegno di spesa e pagamento del corrispettivo da effettuarsi a favore della medesima;

RITENUTO il preventivo congruo e pertanto di procedere alla fornitura in esame con affidamento alla ditta NOVA AEG S.P.A. – con sede in Vercelli (VC), Via Nelson Mandela n. 4, P.IVA\C.F. 02616630022, ditta specializzata operante nel settore e in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. D.Lgs. n. 36\2023 nonché idonea a soddisfare le specifiche esigenze relative al servizio in oggetto;

VISTO il decreto legge 6/7/2012 n. 95, convertito nella legge 135/2012 (spending review) che all'art. 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure" pone l'obiettivo della razionalizzazione della spesa di beni e servizi della pubblica amministrazione, introducendo una serie di disposizioni che rafforzano il sistema centralizzato degli acquisti tramite CONSIP s.p.a. e le centrali regionali di acquisto;

RILEVATO che l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 modificato dall'art. 1, comma 502, lett. c) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 145 del 30.12.2018, ha individuato una soglia di euro 5.000,00 = al di sotto della quale è possibile procedere, in via semplificata all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con c.d. "micro affidamenti", al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RICHIAMATI:

- l'art. 50 (Procedure per l'affidamento) del D.Lgs. 36/2023, che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice, con le seguenti modalità: "...b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;"
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- l'art. 17. (Fasi delle procedure di affidamento) del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce:
 1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 49. "Principio di rotazione degli affidamenti" al comma 6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) che, all'articolo 1 comma 501, ha introdotto la possibilità per tutti i comuni non capoluogo di provincia, indipendentemente dal numero di abitanti, di effettuare in maniera autonoma acquisti fino a 40.000,00 euro per beni, servizi e lavori, senza procedere in forma aggregata ai sensi dell'art. 33 c. 3-bis del D.Lgs. 163/2006;
- l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007), così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n.145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, con il quale viene consentito agli Enti Locali di acquistare beni e servizi di valore inferiore a € 5.000,00, senza ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa);

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 48, comma 2°, del D.lgs. n. 36/2023, il contratto, che si intende stipulare, non presenta un interesse "transfrontaliero". A tal riguardo, si ricorda che, secondo l'orientamento del Consiglio di Stato (parere n. 1.312/2019): «Un appalto può essere considerato di interesse transfrontaliero in virtù del suo valore stimato (molto prossimo alla soglia), in relazione alla propria tecnicità o all'ubicazione delle prestazioni da effettuare in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri».

VISTO l'art.1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);

DATO ATTO che l'art. 191 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000: "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese", ai commi 1, 2 e 4 stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se

sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati, e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4 del decreto legislativo 267/2000. Per le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento di bilancio ed all'impegno. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione delle suddette norme, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile del debito, tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che abbiano consentito la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reintegrate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni;

DATO ATTO altresì che ai sensi dell'art. 183 comma 1° del decreto legislativo 267/2000, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni che regolano, in via generale, la materia del conflitto di interessi: art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo"), introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012, gli articoli 6, 7 e 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), art. 51 c.p.c., art. 16 d.lgs. n. 36/2023, art. 53 co.7 e 16-ter del d.lgs. n.165/2001, d.lgs. n. 39/2013;

VISTO il D.LGS. 267/2000;

VISTO l'art. 53, comma 23, della legge 23/12/2000 N. 388, così come modificato dall'art. 29, comma 4 della legge 28/12/2001, n. 488;

VISTI gli artt. 107 – comma 2 e 3 e art. 109 – comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili del servizio;

D E T E R M I N A

- 1) Di affidare alla Società NOVA AEG S.P.A. – con sede in Vercelli (VC), Via Nelson Mandela n. 4, p.iva\c.f. 02616630022, la nuova fornitura per altri usi in bassa tensione, da installarsi presso il parcheggio comunale sito in Via Capoluogo, per l'importo di € 343,60 oltre Iva 22%;
- 2) Di dare atto del seguente codice CIG dell'intervento: BB9A8FDB17;
- 3) Di impegnare a favore della ditta sopraindicata, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/52011 e s.m.i. punto 5.2 lettera b), tenuto conto dell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, come segue:

Codice	Cap.	Anno	Piano Finanziario	Importo
10.05.1	2890/2/1	2026	U.1.03.02.09.004	€ 419,19

- 4) Di dichiarare, rispetto alla procedura in questione, l'insussistenza di conflitto di interesse avuto riguardo alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere un conflitto, ai sensi ai sensi dell'art.6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.1 c 9 lett. e) della Legge n.190/2012 e s.m.i.;
- 5) Di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall'art. 3 della L. 136/2010, disponendo che la liquidazione degli importi spettanti, previa presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, venga effettuata sul conto corrente dedicato, comunicato dalla Ditta in parola;

- 6) Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE dell'AREA
Firmato Digitalmente
BONINO Guido

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

IL RESPONSABILE dell'AREA
firmato digitalmente
BONINO Guido